COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) QUADRI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PICARDI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) QUARTA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MAIMERI FABRIZIO

Nella seduta del 02/09/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso presentato l'8 marzo 2014, il ricorrente espone che, essendo titolare di un conto corrente e di un prestito personale con la parte resistente, con raccomandata del 16 ottobre 2013 chiedeva la chiusura del conto, restituendo i relativi strumenti di pagamento; tale chiusura veniva sollecitata più volte per le vie brevi. Contestualmente, il ricorrente chiedeva che le rate del prestito personale in essere con l'intermediario, fossero domiciliate presso altro intermediario bancario; afferma poi che, in base al contratto di conto corrente (in particolare, l'allegato "Istruzioni per la chiusura del conto"), la parte resistente dovrebbe assicurare la chiusura del conto nel termine massimo di 20-25 giorni. Fa altresì presente che, dinanzi a n. 2 rate del prestito personale rimaste insolute, non aveva "reintegrato" la liquidità presente sul conto corrente in quanto aveva richiesto più volte la domiciliazione presso altro intermediario né gli era possibile pagare le rate sul conto ancora aperto presso la parte resistente in quanto aveva restituito tutti gli strumenti di pagamento compreso il *token* necessario per l'utilizzo *on line* del conto. Pertanto, nel gennaio e febbraio 2014, si lamentava (via posta elettronica) con l'intermediario per la mancata chiusura del conto e per il mancato trasferimento del RID.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario resistente anzitutto fa presente che nessuna richiesta del ricorrente "inerente l'argomento oggetto del ricorso", sarebbe stata posta all'attenzione dell'ufficio reclami. Nel merito del ricorso, rappresenta che, nel luglio 2013, il ricorrente presentava una richiesta di prestito personale; nell'ottobre 2013, l'intermediario riceveva la richiesta di chiusura del conto corrente in cui chiedeva anche la domiciliazione del pagamento delle rate del prestito presso altro intermediario; a questo riguardo la parte convenuta richiama le condizioni generali di contratto (art. 9) per le quali il correntista autorizza l'intermediario a prelevare gli importi allo stesso dovuti alle scadenze convenute, e, a tal fine, si impegna a mantenere sul conto le disponibilità liquide sufficienti a effettuare a ciascuna scadenza i pagamenti dovuti. Nel gennaio 2014, la parte convenuta sollecitava il ricorrente al pagamento delle rate insolute dal dicembre 2013; il ricorrente rispondeva, tramite e-mail, chiedendo nuovamente la chiusura del conto corrente e il trasferimento della domiciliazione.
L'intermediario rispondeva al ricorrente che per procedere alla chiusura del conto era necessario sanare "l'insoluto relativo alle due rate del piano di rientro nonché reintegrare il saldo negativo del conto"; dichiarava, infine, la disponibilità a sospendere la procedura di recupero crediti ed eventuali segnalazioni nei SIC finche le rate non fossero state pagate. Del resto a questo riguardo parte convenuta sottolinea che, al momento della stipulazione del contratto, non era contemplata la possibilità di pagare le rate di un prestito attraverso la domiciliazione su conto "esterno" mentre attualmente si stava adoperando "per l'implementazione del sistema al fine di poter offrire la possibilità di appoggiare anche su conti esterni i RID di finanziamento". Peraltro - aggiunge - il fatto di non aver ancora attivato la domiciliazione del prestito presso altro intermediario, non avrebbe impedito al ricorrente di pagare le rate sul conto ancora aperto presso la parte resistente; in particolare, a febbraio 2014 le rate insolute erano diventate n. 4 per complessivi € 937,68 oltre a € 34,20 relativi all'imposta di bollo addebitata in data 24 febbraio 2014. Quanto alla domanda di risarcimento del danno, la parte resistente afferma che la stessa non è provata né documentata.
In relazione a quanto sopra rispettivamente esposto, il ricorrente chiede all'Arbitro che:

- la parte resistente "disponga immediatamente la chiusura del conto corrente con le modalità previste dal contratto";
- siano addebitate soltanto le spese (sia relative al conto corrente sia al deposito titoli) fino al 23 novembre 2013 ovvero sino ad un mese dopo la richiesta di chiusura del conto;
- l'Arbitro accerti che il nominativo del ricorrente sia iscritto nei SIC, "nel qual caso il ricorrente provvederà a chiedere il risarcimento del danno all'autorità giudiziaria";
- la parte resistente sia condannata al risarcimento del danno di € 2.000,00 per i "fastidi e le incombenze relative alla pratica di chiusura del conto".

L'intermediario resistente chiede che il ricorso sia respinto nel merito in quanto infondato.

DIRITTO

Di agevole soluzione, a giudizio del Collegio, si presenta l'eccezione preliminare relativa alla mancanza di un reclamo, giacché non sembra dubbia la natura contestativa della e-mail del 29 gennaio 2014, nella quale il ricorrente lamenta la mancata chiusura del conto e la mancata attivazione del RID.
Nel merito del ricorso, il Collegio richiama come sia orientamento pacifico dell'ABF considerare illegittimo il rifiuto dell'intermediario alla chiusura del conto a motivo del saldo negativo (cfr., ad es., Collegio di Milano, decisione n. 2677/2011). Inoltre, la

giurisprudenza ha evidenziato che il diritto di recesso dai contratti a tempo indeterminato è riconosciuto al correntista ai sensi dell'art. 1855 c.c. e pertanto l'estinzione del conto corrente costituisce, per l'intermediario, un atto dovuto; la parte resistente dovrebbe inoltre adottare, a fronte della domanda di chiusura del conto, un comportamento di collaborazione, in correlazione con il dovere di cooperazione che è imposto a ciascuna parte al fine di preservare gli interessi dell'altra parte (cfr. Cass., 12 maggio 2006, n.11004).

Peraltro, il Collegio di Napoli (cfr. decisione n. 4866/13) ha ritenuto legittimo il rifiuto della banca alla chiusura del conto se le parti hanno espressamente pattuito, nell'ambito di un contratto di mutuo, che l'operazione deve essere regolata attraverso il conto corrente acceso presso l'intermediario: il Collegio ha ritenuto che con tale clausola il cliente abbia sostanzialmente rinunciato, fino a che il mutuo fosse risultato in ammortamento, ad avvalersi del potere di recedere dal contratto. Anche il Collegio di Roma (decisione n. 1518/11) ha riconosciuto la necessità dell'assenso della banca per poter modificare le modalità di rimborso di un finanziamento; così pure il Collegio di Milano (decisione n. 640/2012) ha dichiarato l'impossibilità di procedere all'estinzione del conto in presenza di un addebito di rate relative ad un contratto di mutuo.

Nel caso di specie, dal contratto di finanziamento risulta che il correntista autorizza l'intermediario a prelevare dal conto le somme necessarie a far fronte ai pagamenti dovuti e "si impegna a mantenere sul conto corrente disponibilità liquide sufficienti ad effettuare a ciascuna scadenza i pagamenti dovuti a favore della banca".

Quanto alla mancata attivazione del trasferimento della domiciliazione bancaria, il Collegio fa presente che la normativa vigente all'epoca della richiesta di trasferimento del RID (ottobre 2013) (disciplina interbancaria e regolamento SITRAD) prevedeva che il trasferimento fosse eseguito tramite una procedura informatica (Allineamento Elettronico Archivi) in cui è il nuovo intermediario a doversi occupare di tutte le attività necessarie per eseguire il trasferimento delle domiciliazioni. "Ai fini della trasferibilità degli addebiti, tanto la vigente disciplina interbancaria quanto in regolamento Sitrad espressamente prevedono che sia il nuovo intermediario a doversi occupare di tutte le attività necessarie per eseguire il trasferimento delle domiciliazioni entro la data indicata sul modulo compilato dal cliente. Ora, nel caso di specie il ricorrente non ha prodotto alcun modulo di richiesta di attivazione del servizio utile a verificare la fondatezza della pretesa (e già tanto rileverebbe sulla sua fondatezza: cfr. Collegio di Milano, n. 374/2012). Ma, soprattutto, non può imputare al resistente eventuali ritardi nella variazione della domiciliazione che, come si è visto, dipendono dall'attività svolta dal nuovo domiciliatario": così Collegio ABF Napoli, decisione n. 2143/2012. Pertanto, la richiesta di attivazione del servizio da parte del cliente avrebbe dovuto essere presentata presso la nuova banca mediante sottoscrizione di apposito modulo e non ha quindi senso addebitare la responsabilità del mancato trasferimento alla prima banca.

Né potrebbe dirsi che la parte resistente avrebbe dovuto comunque eseguire i RID per i pagamenti delle rate nonostante l'incapienza del conto. Infatti, essa può accordare al cliente un cd "fido di fatto" soltanto nel "motivato convincimento" del recupero a breve del credito (cfr. Collegio ABF di Roma, decisione n. 951/2010; Collegio ABF di Napoli, decisione n. 3198/13). Invero, nel caso di specie, il ricorrente già beneficiava di un piano di rientro (luglio 2013) che prevedeva n. 18 rate mensili di € 234,42 delle quali risultano pagate soltanto le prime tre (rate di settembre, ottobre e novembre 2013) a seguito di bonifici di importo corrispondente eseguiti dal ricorrente per reintegrare le disponibilità liquide sul conto che per tutto il periodo (luglio 2013/febbraio 2014) ha mantenuto un saldo negativo.

Riguardo ad eventuali segnalazioni nei SIC, di cui il ricorrente chiede l'accertamento, la parte resistente afferma di non essersi ancora attivata né per il recupero dei crediti né per le segnalzioni nei SIC.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI